

PREMESSA ALLA II EDIZIONE

L'approvazione del Collegato lavoro (*L. 4 novembre 2010, n. 183*) segna un momento importante – se non addirittura, da molti punti di vista, storico – per l'*ispezione del lavoro*.

Oltre alle numerose novità in materia di *contrasto al lavoro irregolare*, si consolida e perfeziona la *procedura dei controlli*, regolata totalmente, d'ora innanzi, da disposizioni di legge. E, si sa, a maggiori certezze normative corrispondono più sostanziali garanzie e tutele per il cittadino.

La seconda edizione di questo libro – divenuto rapidamente un successo editoriale – va incontro all'esigenza di aggiornare e rendere noto delle molte *novità* intervenute in seguito alla prima edizione. Non meno persegue l'intento di migliorarsi ancora. Un'attenzione, quest'ultima, senz'altro dovuta a tutti gli *operatori del lavoro* che hanno fatto di questo volume l'opera di riferimento nella disciplina dei controlli sul lavoro.

Il notevole lavoro di rivisitazione compiuto offre oggi un testo ancora più *completo* e di più facile utilizzazione quale *strumento quotidiano di lavoro*. I molti *cas* con *soluzione* proposti, l'ampia indicazione delle *fonti*, le *tabelle* e i *modelli di verbale* permettono di operare con la necessaria certezza nel «mondo» dei controlli ispettivi.

Si ringraziano l'ispettore Mario Saverio Di Martiis e la dottoressa Barbara Broi per la loro attenta collaborazione.

L'Autore

7 • Il sistema sanzionatorio e la quantificazione della sanzione

In sintesi

La definizione di quale sia l'entità delle reazioni punitive di carattere penale e amministrativo previste dall'ordinamento segue, nella fase della contestazione degli illeciti e precedentemente all'irrogazione delle sanzioni finali, regole di «calcolo» predefinite. All'atto della contestazione degli addebiti, è spesso ammesso che i responsabili aderiscano spontaneamente alla sanatoria delle infrazioni, nei termini della regolarizzazione prospettata dagli ispettori.

Se è vero che residuano aspetti del rapporto lavorativo lasciati alle dinamiche negoziali delle parti, per cui le relative vicende non risultano «protette» da alcun presidio normativo diretto (per esempio, i fatti che attengono alla non corretta retribuzione del lavoratore), si è notato come siano innumerevoli i profili dell'esercizio dell'attività lavorativa di cui l'ordinamento ritiene debba essere garantito il rispetto, anche in via coercitiva, soprattutto con specifiche reazioni punitive. *L'insieme dei precetti e delle misure repressive* poste a salvaguardia della correttezza delle relazioni lavorative costituisce l'apparato normativo che può essere definito quale *sistema sanzionatorio del lavoro*.

Sistema sanzionatorio del lavoro

Come si notava nel paragrafo precedente, tali sanzioni, in passato per lo più di carattere penale, a seguito dell'introduzione della normativa di cd. depenalizzazione hanno ordinariamente assunto rilevanza amministrativa.

Va osservato come, nelle oramai limitate e residue ipotesi in cui sono stabilite sanzioni penali, l'ordinamento ritiene normalmente sufficiente prevedere reati di natura contravvenzionale. Del resto, consistendo le pene soprattutto in misure pecuniarie, si assiste oggi (anche nel caso in cui l'ammenda sia alternativa all'arresto) a una sorta di *depenalizzazione sostanziale* di buona parte del sistema repressivo ancora di carattere criminale. In quasi tutte le fattispecie è, infatti, possibile per il reo *prevenire la condanna definitiva con la regolarizzazione della violazione e il pagamento di una somma di denaro* commisurata per legge ai limiti della pena prevista.

Non sono invece da considerare sanzioni in senso tecnico (quantunque possano dirsi rientranti nel complessivo sistema sanzionatorio in discorso), bensì «pesi» espressi in maggiori oneri economici in capo al datore di lavoro omittente, le cd. *sanzioni civili* per tardiva o, comunque, non corretta corresponsione della contribuzione previdenziale.

Nel quadro dell'apparato di reazione pubblica all'illiceità in materia di lavoro, le azioni ispettive di accertamento, articolate nelle diverse fasi, costituiscono le attività preliminari di una procedura complessa volta, dapprima, all'accertamento di fatti illeciti; quindi, alla loro *contestazione* ai trasgressori, infine, all'irrogazione delle relative *sanzioni*.

Attività ispettiva e pretesa punitiva

Tali articolazioni della procedura ispettiva trovano riscontro principalmente in due normative che dispongono, in via generale, sui modi delle verifiche e l'irrogazione delle sanzioni. Lì dove si versi in tema di fattispecie e sanzioni di carattere amministrativo, il riferimento procedimentale è senz'altro quello descritto dalla L. n. 689/1981. Allorquando, invece, sia previsto dall'ordinamento un presidio penale di tutela del lavoro, dovranno essere seguite le disposizioni e le forme stabilite dal *codice di procedura penale*.

Procedimento sanzionatorio amministrativo

La legge di depenalizzazione n. 689/1981, in particolare, prevede che all'esito dell'esercizio dell'attività di indagine, ove si giunga a un accertamento «fondato» – cioè divenuto provato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi –, l'ispettore deve procedere alla contestazione dei relativi addebiti al trasgressore, con una contestuale notificazione dei medesimi al soggetto obbligato in solido.

Cumulo materiale delle sanzioni amministrative

All'atto della contestazione dell'illecito con il verbale di accertamento, è previsto per legge che l'ispettore dichiari l'ammissione del trasgressore a versare una somma in misura ridotta. Ossia pari a quella che risulta minore somma tra il terzo del massimo e il doppio del minimo dei limiti edittali delle sanzioni amministrative. La misura di tale somma – al pagamento della quale si definisce il procedimento sanzionatorio – è direttamente disposta dalla legge, mentre l'ispettore che accerta il fatto si limita in realtà a individuarne la misura complessiva in seno al verbale conclusivo, alla stregua di una mera operazione algebrica di addizione (cumulo materiale delle sanzioni).

.....
 L. 24 novembre 1981, n. 689

Art. 16 – Pagamento in misura ridotta

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
 Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.
 Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

Criteri per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie

In caso di mancata adesione del trasgressore, o dell'obbligato in solido, al pagamento di tali somme ridotte, l'Ufficio di appartenenza dell'ispettore provvederà a irrogare le sanzioni amministrative, stabilendole tra il minimo e il massimo di legge, a seguito di una valutazione discrezionale. A tal fine gli Uffici devono tenere in considerazione una serie di elementi sia di carattere *soggettivo* (es. opera svolta dall'agente anche al fine di eliminarne le conseguenze, la sua personalità, le sue condizioni economiche, etc.) che *oggettivo* (es. gravità della violazione, etc.).

.....
 L. 24 novembre 1981, n. 689

Art. 11 – Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Inoltre, vengono valutate eventuali e ulteriori circostanze rispetto ai fatti illeciti in considerazione, quali le recidive e le reiterazioni delle infrazioni. Possono anche rilevare la loro continuazione o l'eventualità che più illeciti siano stati commessi con un'unica azione o omissione (*cumulo giuridico delle sanzioni*).

Cumulo giuridico delle sanzioni amministrative

Va tuttavia precisato che l'ispettore, nel contestare i molteplici illeciti commessi, non può tenere direttamente conto dell'esistenza di una delle condizioni per il più favorevole cumulo giuridico, previste dall'art. 8 della L. n. 689/1981. Ciò, invece, potrà fare l'Ufficio con la successiva ordinanza-ingiunzione. In tali situazioni, perciò, chi accerta non potrà che provvedere comunque all'ammissione al pagamento in misura ridotta di una somma pari al matematico cumulo materiale delle somme corrispondenti ai singoli illeciti perpetrati.

Va tuttavia precisato che l'ispettore, nel contestare i molteplici illeciti commessi, non può tenere direttamente conto dell'esistenza di una delle condizioni per il più favorevole cumulo giuridico, previste dall'art. 8 della L. n. 689/1981. Ciò, invece, potrà fare l'Ufficio con la successiva ordinanza-ingiunzione. In tali situazioni, perciò, chi accerta non potrà che provvedere comunque all'ammissione al pagamento in misura ridotta di una somma pari al matematico cumulo materiale delle somme corrispondenti ai singoli illeciti perpetrati.

L. 24 novembre 1981, n. 689

Art. 8 – Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
...omissis...

Sulla descritta procedura amministrativa di carattere generale, si innesta il subprocedimento – in realtà preliminare rispetto alla contestazione dell'illecito amministrativo – attraverso cui l'ispettore ordina di regolarizzare le violazioni commesse. Già prevista dall'originario art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, la procedura viene rivista e precisata dall'art. 33, **L. 183/2010**. Ove vi sia ottemperanza, è previsto per legge che l'accertatore ammetta il datore di lavoro al pagamento di una somma pari al minimo dei limiti edittali stabiliti per le relative sanzioni. Anche per la quantificazione di tali somme minime l'ispettore risulta vincolato agli «automatismi» previsti dalla legge.

Diffida obbligatoria e pagamento del minimo edittale

Se, diversamente, vengono a rilevare ipotesi di illecito penale, l'ispettore, in applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale, dopo avere esperito e documentato le relative indagini, si limita a informare senza ritardo la Procura della Repubblica competente. Solo a seguito di sentenza o di decreto di condanna, si perviene alla determinazione della pena, comminata tenuto conto dei parametri edittali, di attenuanti e aggravanti, di reiterazioni e di altre condizioni oggettive

Illeciti penali

e soggettive. Ciò avverrà sulla base di una valutazione discrezionale del giudice (art. 133, c.p.) e dell'adesione a valutazioni operate dalle parti del processo (es. pubblico ministero e imputato nel patteggiamento).

Codice Penale

Art. 132 – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti

Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale.

Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.

Art. 133 – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena

Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;

2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

Come già osservato, di solito accade che, in materia di lavoro siano puniti con la sola ammenda, anche in alternativa all'arresto. In tali ipotesi, per quanto disposto dal D.Lgs. n. 758/1994 in materia di prescrizione, richiamato anche dal D.Lgs. n. 124/2004, il reo ha per legge la facoltà di regolarizzare il fatto che costituisce illecito penale. Provandone l'esatto adempimento, potrà essere ammesso al pagamento di una somma pari a un quarto del massimo edittale di quella dovuta a titolo di ammenda (art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 758/1994). Altra modalità di definizione estintiva della contravvenzione, è l'ammissione all'*oblazione*, che si ha allorché il reo paga, prima dell'apertura del dibattimento o del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla terza parte (alla metà, nel caso di previsione di pena in alternativa con l'arresto) del massimo dell'ammenda, oltre alle spese del relativo procedimento (artt. 162 ss. c.p.).

D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758

Art. 21 – Verifica dell'adempimento

...omissis...

2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravvenitore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

...omissis...

Codice penale*Art. 162 – Oblazione nelle contravvenzioni*

Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravven-
tore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di
condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla
legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Il pagamento estingue il reato.

Art. 162bis – Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative

Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammen-
da, il contravvenitore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero
prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda
stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Con la domanda di oblazione il contravvenitore deve depositare la somma corrispondente alla
metà del massimo della ammenda.

L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99,
dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose
del reato eliminabili da parte del contravvenitore.

In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto ri-
guardo alla gravità del fatto.

La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di
primo grado.

Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.
[In caso di modifica dell'originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'obla-
zione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita].

IL CASO**Calcolo delle somme per estinguere gli illeciti**

Un'impresa viene ispezionata da funzionari del Ministero del lavoro, i quali, all'atto dell'accesso nei locali aziendali, trovano a svolgere attività lavorativa, oltre ai dipendenti della medesima azienda, anche due lavoratori di un'altra ditta del settore. Malgrado tra le aziende fosse stato concluso un contratto di appalto per il completamento di alcune lavorazioni, veniva riscontrato che i due lavoratori erano stati inseriti di fatto nel ciclo produttivo dell'impresa ispezionata, svolgendo per 7 giornate le stesse mansioni dei suoi operai, utilizzando le attrezzature e i materiali forniti da quest'ultima. I lavoratori operano quindi promiscuamente, sotto il controllo dei responsabili aziendali. Nell'azienda controllata viene inoltre trovato un lavoratore minorenni impiegato senza preventiva visita medica e due lavoratori in nero, occupati da date diverse, rispettivamente per 17 e 25 giornate di lavoro. Vengono inoltre rilevate irregolarità con riguardo alle formalità dell'assunzione di un ulteriore lavoratore impiegato dell'azienda. È possibile conoscere da subito a quanto potrebbero ammontare le somme che l'azienda ispezionata viene chiamata a corrispondere nel caso intendesse chiudere immediatamente la vicenda ispettiva?

Al fine della quantificazione delle somme che i trasgressori possono essere chiamati a corrispondere, anche tenuto conto della circolare del Ministero del lavoro n. 38/2010,

vanno distinte le diverse posizioni e i diversi profili di illecito. Se la volontà dei ritenuti trasgressori e, in generale, delle aziende implicate, risulta quella di provvedere senza proporre opposizioni ai pagamenti delle somme minime previste dalla legge – e perciò prima che si giunga a sentenze o decreti di condanna e all'emanazione di ordinanze-ingiunzione – il calcolo di quanto dovuto può essere così schematicamente individuato:

a) quanto alla posizione dei **due lavoratori somministrati**, la legge prevede (art. 18 D.Lgs. n. 276/2003) una ammenda di € 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Nel nostro caso si tratta di due lavoratori per sette giorni di provato lavoro. Ai sensi degli artt. 15 D.Lgs. n. 124/2004 e 21, comma 2, D.Lgs. n. 758/1994, a fronte della prescrizione a regolarizzare la violazione, la legge ammette i rei (si suppone i due titolari delle aziende coinvolte) al pagamento di un quarto della somma dovuta. L'effettuazione del pagamento estinguerà il reato. Pertanto si avrà:
 $€ 50 \times 2 \text{ lavoratori} \times 7 \text{ giorni di lavoro} \rightarrow € 700 : 4 \rightarrow € 175$

A tale importo deve provvedere sia il reo utilizzatore (€ 175) sia il reo fornitore (€ 175)

b) La violazione dell'**impiego del minore in difetto di visita medica** preventiva di idoneità, viene sanzionato con la pena alternativa dell'arresto non superiore a 6 mesi e dell'ammenda fino a € 5.164 (artt. 8, comma 1, e 26, comma 2, L. n. 977/1967). Anche in questo caso, ai sensi degli artt. 15 D.Lgs. n. 124/2004 e 21, comma 2, D.Lgs. n. 758/1994, a fronte della prescrizione a regolarizzare la violazione, la legge ammette il reo al pagamento di un quarto della somma dovuta a titolo di ammenda (in quanto alternativa all'arresto). L'effettuazione del pagamento, estinguerà il reato. Pertanto, l'importo della sanzione sarà così determinato:

$€ 5.164 : 4 = € 1.291$

c) Infine, quanto alle **irregolarità amministrative** relative ai tre lavoratori dell'azienda, è presumibile che vengano così determinate:

1° lavoratore in nero:

– violazione dell'art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002, conv. in L. n. 73/2002, consistente nell'impiego per n. 17 giornate. La sanzione amministrativa prevista è da € 1.500 ad € 12.000, oltre € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 L. n. 689/1981 risulterà quindi pari a:

$€ 1.500 \times 2 \text{ doppio del minimo edittale} = € 3.000$

$€ 50 \times 17 \text{ giorni di lavoro} = € 850$

$€ 3.000 + 850 = € 3.850$ (tuttavia, ove si ottemperi la diffida a regolarizzare le violazioni, tale somma può scendere a € 2.137,50)

– violazione dell'art. 4bis, comma 2, D.Lgs. n. 181/2000, per non avere consegnato al lavoratore la lettera di assunzione. La sanzione prevista è di importo tra € 250 e € 1.500.

La somma dovuta in caso di regolarizzazione, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 124/2004, risulterà quindi pari a:

€ 250 minimo edittale

In caso di mancata regolarizzazione, la somma dovuta in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 L. n. 689/1981, risulterà, quindi, pari a:

€ 250 × 2 = € 500 doppio minimo edittale (corrispondente alla terza parte del massimo)

2° lavoratore in nero:

– violazione dell'art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002, conv. in L. n. 73/2002, impiego per n. 25 giornate. La sanzione amministrativa è prevista da € 1.500 ad € 12.000, oltre € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 L. n. 689/1981, risulterà quindi pari a:

€ 1.500 × 2 doppio del minimo edittale = € 3.000

€ 50 × 25 giorni di lavoro = € 1.250

€ 3.000 + € 1.250 = € 4.250 (tuttavia, ove si ottemperi la diffida a regolarizzare le violazioni, tale somma può scendere a € 2.437,50)

– violazione dell'art. 4bis, comma 2, D.Lgs. n. 181/2000, per non avere consegnato al lavoratore la lettera di assunzione. La sanzione prevista è tra € 250 e € 1.500. La somma dovuta in caso di regolarizzazione, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 124/2004, risulterà quindi pari a:

€ 250 minimo edittale

La somma dovuta in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, legge n. 689/1981 risulterà, quindi, pari a:

€ 250 × 2 = € 500 doppio del minimo edittale (corrispondente alla terza parte del massimo)

3° lavoratore irregolare:

– violazione dell'art. 9bis, comma 2, D.L. n. 510/1996 conv. in L. n. 608/1996, per non avere trasmesso antecedentemente all'instaurazione del rapporto di lavoro la comunicazione di assunzione. La sanzione prevista è tra € 100 e € 500.

La somma dovuta in caso di regolarizzazione, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 124/2004, risulterà quindi pari a:

€ 100 minimo edittale

In caso di mancata regolarizzazione, la somma dovuta in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 L. n. 689/1981, risulterà, quindi, pari a:

€ 500 : 3 = € 166,66 terza parte massimo edittale

– violazione dell'art. 4bis, comma 2, D.Lgs. n. 181/2000, per non avere consegnato al lavoratore la lettera di assunzione. La sanzione prevista è tra € 250 e € 1500. La somma dovuta in caso di regolarizzazione, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 124/2004, risulterà, quindi, pari a:

€ 250 minimo edittale

In caso di mancata regolarizzazione, la somma dovuta in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 L. n. 689/1981, risulterà, quindi, pari a:

€ 250 × 2 = € 500 doppio del minimo edittale (corrispondente alla terza parte del massimo)

Per riassumere:

- l'azienda ispezionata e il suo responsabile (se vi sono più soggetti responsabili gli importi si moltiplicano in linea di massima per il numero dei trasgressori individuati) sono tenuti a corrispondere:
 - € 1.466 (€ 1.291 + € 175) per l'estinzione degli illeciti penali
 - € 10.433,32 in misura ridotta per l'estinzione degli illeciti amministrativi (oppure, se si provvede alle regolarizzazioni a seguito di diffida amministrativa, nel minimo pari a € 5.425)
- l'azienda «ospite» e il suo responsabile (salva la presenza di più soggetti responsabili) è tenuta a corrispondere:
 - € 175, per somme ad estinzione degli illeciti penali.

Le fonti

- Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Artt. 10, 11 e 16 Sanzione amministrativa pecuniaria, criteri per l'applicazione, pagamento in misura ridotta
- Codice penale – Artt. 17 e ss. – Delle specie di pene, in generale
- Codice penale – Artt. 132-133 – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena, gravità del reato
- Art. 21, comma 2, Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 – Versamento per estinzione del reato
- Circolare Ministero del lavoro 27 febbraio 1996, n. 25
- Art. 15 Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124 – Prescrizione obbligatoria
- Sentenza Corte Costituzionale 24 marzo 1986, n. 53
- Sentenza Corte Costituzionale 5 luglio 1973, n. 107
- Circolare INAIL 17 dicembre 2004, n. 86
- Circolare INPS 20 settembre 2004, n. 132
- Art. 33, L. 4 novembre 2010, n. 183 – Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica

8 • Il recupero delle somme dovute per omissioni contributive**In sintesi**

La misura degli interessi dovuti sulle somme da versare sulla contribuzione che si è accertato non corrisposta è predefinita dalla legge a seconda che si tratti di ipotesi di omissione o di evasione contributiva. Di norma non incidono sulla misura di tali importi, se non in casi specifici e marginali, le vicende aziendali precedenti e successive agli accertamenti ispettivi.

Recupero di contributi e premi

Se l'azione degli ispettori del Ministero del lavoro è solita tradursi, ove rinvenga discordanze tra il precetto e il fatto commesso, in una contestazione degli illeciti da cui conseguono sanzioni di carattere amministrativo (oppure nella trasmissione di notizie di reato per fatti penalmente rilevanti), il tipico effetto dell'*accertamento ispettivo* di natura strettamente previdenziale – specie dopo la riforma operata dalla L. n. 388/2000, che ha modificato radicalmente il sistema sanzionatorio in ambito previdenziale e assistenziale – consiste nella quantificazione e nel recupero delle somme dovute a titolo di contributi e premi, di cui si sia omesso il versamento.

Il *principale oggetto dell'indagine del personale ispettivo* appartenente agli istituti di previdenza riguarda, perciò, sia l'individuazione dei soggetti e delle prestazioni da cui si assume discendere l'obbligo di versamento della contribuzione, sia la verifica della correttezza e completezza di quanto eventualmente già versato.

Il rapporto previdenziale risulta di norma trilaterale, coinvolgendo i soggetti datoriali, i lavoratori e l'ente di previdenza.

Rapporto previdenziale e l'azione di vigilanza

Come è noto, nel nostro ordinamento l'onere contributivo grava, seppure non nella stessa misura, tanto sul datore di lavoro, quanto – in misura inferiore – sul lavoratore. *L'obbligo di versare la contribuzione*, invece, viene assolto totalmente dal datore di lavoro o dagli altri obbligati in proprio. Pertanto, l'istituto di previdenza, tenuto all'erogazione delle prestazioni ai soggetti iscritti alle sue gestioni (o che dovrebbero esserlo), procede a tale fine alla riscossione della contribuzione dovuta.

Proprio per evitare che azioni elusive della normativa e della contrattazione possano determinare un gettito inferiore a quello previsto, gli istituti pongono in essere un'attenta azione di vigilanza, anche di carattere ispettivo, nei confronti dei potenziali contribuenti.

Risultano oggetto di verifica della correttezza dell'inquadramento previdenziale (a seconda dei settori di attività) e della regolarità dei versamenti, non solo le aziende che presentano regolare denuncia di inizio di attività e di avvio dell'esercizio dell'impresa – vale a dire, i datori di lavoro già noti agli enti –, ma anche quelle che dissimulano la loro effettiva esistenza e attività e perciò, in parte o totalmente, la stessa debenza del contributo.

Ai fini del calcolo delle somme da assoggettare a contribuzione, il personale ispettivo è chiamato a ricostruire la base imponibile utile per il calcolo dei contributi dovuti. Si tratta del cd. imponibile contributivo. Tale nozione, determinata secondo il *principio di competenza* – e che oggi corrisponde a quella utilizzata a fini fiscali – individua tutte le retribuzioni da assoggettare a contribuzione, ossia tutte le erogazioni patrimoniali – in danaro o in natura – eseguite in ragione e a causa del rapporto di lavoro.

Contribuzione dovuta ed imponibili

La contribuzione va versata sulla retribuzione imponibile del lavoratore, a seconda delle aliquote stabilite, ma tenuto conto, in particolare, dei minimali di retribuzione previsti da leggi, regolamenti o contratti collettivi.

Escluse le somme eventualmente esenti, una volta definita la retribuzione lorda che fa da base imponibile, devono essere applicate le dette aliquote, che possono variare, per esempio, sulla base della riscontrata consistenza dell'organico aziendale, del tipo di lavorazione eseguita e dell'inquadramento dei singoli lavoratori considerati.

Nel tempo in cui sorge l'obbligo di corrispondere la retribuzione al lavoratore (e a prescindere dal suo effettivo pagamento), sorge contestualmente l'obbligo di versare la contribuzione. Al versamento è tenuto, in quanto civilmente e penalmente responsabile, il datore di lavoro, che vi fa luogo *entro il 16 del mese successivo* a quello in cui è scaduto il periodo di paga.

Quanto alla *corresponsione dei premi assicurativi dovuti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, ne sono obbligati i datori di lavoro, o i soggetti ad essi equiparati, che occupano persone soggette alla tutela obbligatoria. Si tratta, usualmente, di lavoratori subordinati ed in genere di quanti svolgono attività considerate dalla legge meritevoli di speciale tutela (es. artigiani, co.co.co., partecipanti all'impresa familiare etc.). Per la corresponsione

dei premi assicurativi il termine risulta fissato nel 16 febbraio, sia quanto al pagamento anticipato per l'anno in corso, sia per la regolazione del premio relativa all'anno precedente.

Omissioni e evasioni

In caso di mancato versamento della contribuzione o dei premi, scattano le *sanzioni civili* e, nei casi più gravi, quelle penali.

Tali sanzioni si determinano tenendo conto del fatto che l'ineseguito versamento di premi o contributi sia dovuto a omissioni di ammontare rilevabile dalle denunce o dalle registrazioni obbligatorie; oppure a vere e proprie evasioni, che si hanno nel caso vi sia occultamento di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, anche mediante l'omissione di scritture o l'infedeltà delle registrazioni.

Nel caso di evasione contributiva, occorre che sia dimostrata l'intenzione specifica del datore di lavoro di non versare i contributi e i premi. In difetto di tale prova puntuale, l'illecito deve essere qualificato come semplice omissione contributiva.

In tali casi, abolite la quasi totalità delle sanzioni amministrative in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, i datori di lavoro sono oggi chiamati a corrispondere i contributi o i premi dovuti, maggiorati delle sanzioni civili, quali aliquote percentuali definite in ragione d'anno.

La legge prevede che quanti non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, siano tenuti:

- a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare risulti da denunce e/o registrazioni obbligatorie (cd. *omissione contributiva*), al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento (tasso BCE), maggiorato di 5,5 punti percentuali; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- b) nel caso di registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta gli stessi rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate (cd. *evasione contributiva*), al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% dei contributi evasi. La sanzione civile non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro le scadenze.

Lavoro sommerso. Resipiscenza

Nel caso in cui i mancati versamenti contributivi dipendano dall'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture e dalla documentazione obbligatoria (*lavoro sommerso*), prima dell'introduzione del **L. n. 183/2010** (collegato lavoro) è risultata stabilita una soglia minima delle sanzioni civili, in misura tale da non poter essere inferiore a € 3.000, a prescindere dal tempo dell'impiego lavorativo in nero.

Con l'art. 4, L. 183/2010, invece, si è previsto che l'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi per ciascun lavoratore irregolare verrà **aumentata del 50%**, prescindendo, quindi, da soglie minime di sanzione.

Anche tali maggiori oneri, del resto, non risultano dovuti ove, da adempimenti di carattere contributivo assolti precedentemente alla constatazione del lavoro sommerso, si sia evidenziata la volontà di non occultare il rapporto di lavoro.

Quanto alla resipiscenza del datore di lavoro, va in generale osservato che, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente *prima* di contestazioni o

richieste da parte degli enti impositori – e comunque *entro dodici mesi* dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa –, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. Tale sanzione civile, come nei casi di omissione, non può essere comunque superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti.

.....
 : **L. 23 dicembre 2000, n. 388**
 :

: *Art. 116 – Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare*
 :

: ... omissis ...
 :

: 8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi :
 : dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a :
 : quella dovuta, sono tenuti:

: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rileva- :
 : bile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragio- :
 : ne d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non :
 : può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro :
 : la scadenza di legge;

: b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi :
 : al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contri- :
 : buti o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento :
 : di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere :
 : superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza :
 : di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima :
 : di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal :
 : termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contri- :
 : buti o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al :
 : pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento mag- :
 : giorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei :
 : contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

: ... omissis ...
 :

Dopo il raggiungimento del limite massimo delle sanzioni civili che possono richieste dagli Istituti previdenziali, senza che si sia provveduto all'integrale corresponsione di quanto dovuto, sul debito contributivo vengono a discendere interessi nella misura di quelli di mora previsti per legge.

.....
 : **L. 23 dicembre 2000, n. 388**
 :

: *Art. 116 – Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare*
 :

: ... omissis ...
 :

: 9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle let- :
 : tere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul :
 : debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 :
 : del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'ar- :
 : ticolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

: ... omissis ...
 :

Reato di omissione o alterazione di denunce obbligatorie

Come si notava, le verifiche ispettive in materia contributiva possono riscontrare la speciale ipotesi di delitto del datore di lavoro che – al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie – omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero. La fattispecie è punita con la reclusione fino a due anni, quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra € 2.582,28 e il 50% dei contributi complessivamente dovuti.

In tali ipotesi, fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al Pubblico Ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario, il procedimento penale risulta *sospeso* dal momento dell'iscrizione della notizia di reato fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado.

Al riguardo, la legge prevede una *speciale forma di regolarizzazione* con il versamento di quanto dovuto, anche attraverso dilazioni di pagamento. Verificatasi la condizione, entro novanta giorni deve essere data comunicazione all'Autorità giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario.

Ipotesi di riduzione della misura della sanzione civile

Del resto, va osservato che anche con riguardo alla misura delle sanzioni civili dovute sulle somme da versare a titolo di contribuzione omessa, pur essendo le relative aliquote predefinite per legge, gli importi degli interessi possono variare nell'ammontare – fino a ridursi alla misura degli interessi legali – in particolari ipotesi e a specifiche condizioni. Per esempio, nei casi di obiettive incertezze sull'obbligo contributivo; di procedure concorsuali e di ristrutturazione aziendale o se l'omissione dipenda dal fatto doloso del terzo.

.....
L. 23 dicembre 2000, n. 388

Art. 116 – *Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare*

... omissis ...

10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

... omissis ...

15. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi:

a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o

: determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente rico- :
 : nosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle :
 : incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritar- :
 : dato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il :
 : termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria; :
 : b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 :
 : agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto legge 30 gennaio 1979, :
 : n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, :
 : n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presen- :
 : tino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale loca- :
 : le ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro - :
 : Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente, e, comunque, per periodi :
 : contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 :
 : del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, rior- :
 : ganizzazione o conversione aziendale. :
 : ... omissis ...

IL CASO

Determinazione dei premi omessi

Viene condotto un accertamento da parte di personale dell'Inail presso un piccolo centro sportivo in cui si trovano tre campi da tennis in erba e un bar annesso. Dalle indagini risulta che un lavoratore ha gestito e avuto cura da solo della manutenzione dei tre campi fino a una certa data del 2007. L'impianto, sito in una località turistica, rimane in realtà aperto nei soli mesi estivi. Viene accertato che successivamente al 2007, lo stesso lavoratore ha costituito una società di persone con alcuni amici e parenti, continuando – nella sostanza – a gestire la stessa attività e a utilizzare la medesima attrezzatura, quali tagliaerba e altri attrezzi di uso nel settore. Gli ispettori dell'Inail rilevano come la lavorazione dell'area verde, l'unica che risulta provata per gli anni precedenti, può essere ritenuta nel caso considerato l'operazione fondamentale per garantire lo specifico svolgimento dell'attività sportiva. Per cui la medesima viene considerata principale ai fini della classificazione tariffaria Inail. I soci risultavano tutti assicurati all'Istituto dall'atto della trasformazione, sia per l'attività principale, sia quella dell'annesso bar. All'atto dell'accesso ispettivo veniva reperito, inoltre, uno di essi – familiare del gestore – intento ad attività nel bar, il quale dichiarava di avere prestato lavoro anche negli anni precedenti alla costituzione della società. Quali sono i provvedimenti che ci si può attendere saranno notificati dagli ispettori dell'Inail?

Ci si deve attendere l'invio di verbale di accertamento ispettivo nel quale l'attività del lavoratore-gestore preso in considerazione fino al 2007 viene definita, ai fini Inail, «artigianale di fatto», in quanto presenta i requisiti della L. n. 443/1985, come del resto precisa sul punto la circolare 28 marzo 2002, n. 21. Gli ispettori riconosceranno pertanto che nei suoi confronti ricorre l'obbligo assicurativo Inail di cui agli artt. 1 e 4, comma 1 n. 3, del D.P.R. n. 1124/1965. Gli stessi ispettori evidenzieranno di ritenere

instaurato il rapporto assicurativo dall'inizio dell'attività svolta nel centro sportivo e fino alla costituzione della società. Ciò con il limite di eventuali prescrizioni nel frattempo intercorse e con la precisazione della perimetrazione dell'obbligo ai soli mesi estivi di apertura della struttura e di effettiva attività.

Quindi, per i periodi che saranno indicati tassativamente nel verbale di accertamento (periodi assicurativi), verrà indicato che la ditta dovrà corrispondere il premio speciale unitario (es. voce 0580 – 3^a classe di rischio), oltre a quanto previsto per legge. Nel caso considerato, tenuto conto, ad esempio, di un'attività svolta per cinque anni, di una retribuzione convenzionale unitaria annua di circa 12.000 euro, del fatto che l'unità lavorativa non denunciata è una, che i mesi considerati sono di media 3, si dovrebbe giungere alla determinazione di una retribuzione convenzionale totale evasa pari a euro 14.000 circa. Nessun obbligo assicurativo dovrebbe essere rilevato quanto agli stessi periodi e al bar, in quanto per tale lavorazione commerciale dovrebbero risultare carenti i requisiti soggettivi di cui al D.P.R. n. 1124/1965.

Quanto all'attività prestata dal familiare nei periodi precedenti alla costituzione della società, ritenuto la sussistenza del lavoro nero, l'Inail potrà ritenere ricorrente l'obbligo in qualità di collaboratore familiare ai sensi degli artt. 1 e 4, comma 1 n. 6 del D.P.R. n. 1124/1965, a seconda dei giorni in cui sarà provato l'effettivo lavoro svolto e del minimale di rendita giornaliera. Atteso il tempo trascorso – con superamento dei termini previsti per il versamento dei premi assicurativi – risulterà comunque dovuta, quale sanzione civile, una somma non inferiore ai 3.000 euro, ai sensi dell'art. 36bis, comma 7, della L. n. 248/2006; ovvero, dopo l'entrata in vigore della L. n. 183/2010 (collegato lavoro), la sanzione civile per il lavoro sommerso corrisponderà a una somma pari al 50% della contribuzione omessa.

Senza la puntuale liquidazione delle somme dovute, il verbale Inail si concluderà con l'avvertenza che sugli imponibili omessi saranno dovuti premi, accessori e sanzioni civili, il cui totale, per quanto forma oggetto del verbale di accertamento, dovrà essere formalmente richiesto dalla sede Inail competente, con un conteggio a parte.

IL CASO

Determinazione dei contributi omessi

Gli ispettori dell'Inps accedono nel mese di aprile 2010 in alcuni studi professionali siti presso un centro direzionale. In uno degli studi visitati, oltre al titolare del medesimo e una segretaria, vengono rinvenute intente al lavoro due signore, le quali dichiarano essere libere professioniste. La prima, sebbene senza cassa di previdenza, dimostra di possedere da anni una regolare partita Iva. Viene riscontrato che per la sua collaborazione con lo studio non risulta prevista l'iscrizione in albi professionali, mentre vi è prova che essa è regolarmente iscritta alla gestione separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995. L'altra signora dichiara di lavorare presso lo studio dal mese di febbraio, con un orario di lavoro corrispondente a quello dello

studio. Viene provato l'impiego per 10 giorni, nel mese di febbraio, e per 21, in quello di marzo. La signora si occupa soprattutto di mantenere i contatti con la clientela e di operare elaborazioni di interesse dello studio al computer. Sebbene titolata alla professione, la stessa non risulta essere intestataria di partita Iva, non ha copertura previdenziale alcuna, né ha mai sottoscritto contratti di lavoro con il titolare. Le sue mansioni, tenuto conto del contratto collettivo degli studi professionali, vengono ritenute assimilabili a una qualifica di impiegata di IV livello. Qual è la somma che il professionista ispezionato si può attendere che gli verrà richiesta dall'Inps?

Nel caso considerato, mentre gli ispettori riterranno regolare la collaborazione professionale «atipica» costituita con la prima signora, non potranno fare altrettanto con la collaborazione corrente con la seconda signora, né potranno ritenere esistente altra forma di rapporto di carattere autonomo. Provvederanno così a qualificare quale lavoro subordinato quest'ultima attività lavorativa, per cui inquadreranno le mansioni svolte tra quelle corrispondenti alla qualifica di impiegata di IV livello del contratto collettivo nazionale di lavoro degli studi professionali.

Proprio sulla base di detto inquadramento e dei corrispondenti importi previsti dal CCNL, risulterà una base imponibile pari a € 609, per il mese di febbraio, e a € 1.219, per il mese di marzo.

A tali somme deve essere applicata una aliquota pari al 38,17%, da cui consegue la richiesta della corresponsione di € 697, a titolo di contributi.

Va però anche osservato come la seconda signora, così qualificata dipendente, debba essere ritenuta quale lavoratrice in nero per il periodo preso in considerazione. Al di là dell'irrogazione di ulteriori sanzioni per gli inadempimenti formali, l'art. 3, del D.L. n. 12/2002, conv. in L. n. 73/2002 stabilisce che l'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti ai lavoratori il cui impiego non risulti da scritture o da altra documentazione, non può essere inferiore a 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione accertata. Per cui gli ispettori dell'Inps addebiteranno al professionista anche tale somma, con esclusione di altre somme aggiuntive, attesa la circostanza del trascorrere del termine entro cui si sarebbe dovuto provvedere ai versamenti dovuti.

Va però osservato come, a seguito dell'introduzione della L. n. 183/2010 (collegato lavoro), anziché pari a un minimo di € 3.000, si applicherà quale sanzione, l'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi, aumentato del 50%.

Le fonti

- Art. 29, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
- Art. 116, Legge 23 dicembre 2000, n. 388
- Circolare INPS 9 maggio 2002, n. 88 – Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare
- Circolare INPS 10 aprile 2003, n. 74
- Art. 116, comma 19, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – Sanzioni penali
- Direttiva Ministero del lavoro 19 aprile 2001, n. 1
- Sentenza Corte di Cassazione 22 maggio 2002, n. 7524

- Circolare INPS 31 dicembre 2002, n. 191
 - Circolare INPS 5 giugno 2008, n. 66
 - Lettera circolare Ministero del lavoro 5 marzo 2003, n. 299
 - Interpello Ministero del lavoro 26 ottobre 2006, n. 5220
 - Interpello Ministero del lavoro 26 ottobre 2006, n. 5222
 - Art. 2, commi 1bis e 1ter, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in L. 11 novembre 1983, n. 638 – Misure urgenti in materia previdenziale
 - Circolare INPS 20 aprile 1994, n. 121
 - Art. 36bis, comma 7, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248 – Misure urgenti per il contrasto lavoro nero
 - Circolare ENPALS 26 luglio 2007, n. 10
 - Circolare INAIL 23 ottobre 2006, n. 45
 - Circolare INPS 13 ottobre 2006, n. 111
 - Circolare Ministero del lavoro 28 settembre 2006, n. 29
 - Art. 4, Legge 4 novembre 2010, n. 183 – Misure contro il lavoro sommerso
-